

Deliberazione della Giunta Regionale 1 dicembre 2017, n. 2-6001

Modifica alla DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 - "Linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale".

A relazione del Presidente Chiamparino e dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

La figura del controllo analogo, caratterizzata da particolare incisività, effettività e concretezza del suo esercizio, è elemento centrale della fattispecie "*in house*". Per tale motivo, con DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016 sono state approvate le "linee guida relative al controllo analogo sugli organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di "*in house providing strumentale*" nonché l'elenco degli Organismi partecipati dalla stessa operanti secondo tale regime.

Con la medesima deliberazione – a cui si rimanda per quanto attiene alla ricostruzione normativa e giurisprudenziale dell'istituto del controllo analogo elaborata sino alla data di approvazione del provvedimento deliberativo medesimo - è stato altresì precisato che sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo della Regione nei confronti degli Organismi *in house* in quanto previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali. All'interno delle linee guida, costituenti allegato A della deliberazione citata, è stata prevista la costituzione di un Comitato di Controllo Analogo.

Dato atto che ai tempi dell'approvazione delle linee guida non esisteva un impianto normativo specifico per le società *in house*; solo in seguito sono stati emanati il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, aggiornato dal D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 "Codice dei Contratti pubblici", nonché il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato dal decreto correttivo pubblicato in data 26 giugno 2017 (D.Lgs. n. 100/2017).

Il Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (di seguito anche "Testo Unico" o "TUSP"), contenuto nel d.lgs. 175/2016 e pubblicato nel settembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale, rappresenta il momento attuativo degli articoli 16 e 18 della legge 124/2015 (c.d. Legge Madia); con tale legge il Parlamento ha dato ampia delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, al fine di perseguire obiettivi di trasparenza, certezza del diritto e chiarezza delle regole, semplificazione normativa, tutela e promozione del fondamentale principio della concorrenza.

L'obiettivo principale del legislatore, infatti, è stato quello di creare, attraverso il Testo Unico, una disciplina generale organica e sistematica in materia di società a partecipazione pubblica in grado di superare le criticità emerse in relazione al quadro normativo precedente che si presentava come il risultato di una serie di provvedimenti disomogenei e disorganici, spesso tra loro sovrapposti; la necessità di operare una generale semplificazione e stabilizzazione normativa - avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica - era prodromica al migliore utilizzo delle risorse pubbliche in quell'ottica di revisione ed efficientamento della spesa da tempo perseguita.

In particolare, ai fini di un inquadramento sistematico delle società pubbliche, all'art. 2, comma 1 lett. b) del TUSP viene definita come controllo "*la situazione descritta nell'articolo 2539*

del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo” .

Sempre in virtù delle definizioni fornite da tale articolo del decreto, al fine di agevolare l'individuazione dei soggetti pubblici controllanti, tenuti all'applicazione del decreto, il medesimo art. 2 fornisce altresì le definizioni di controllo analogo (lett. c) e di controllo congiunto (lett. d) precisando che:

- per controllo analogo si intende *“la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante”* ;

- per controllo analogo congiunto si intende *“la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”*;

Il controllo analogo sussiste:

- nelle società a partecipazione pubblica unipersonale, se l'amministrazione pubblica socia esercita un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata;

- nelle società a partecipazione pubblica pluripersonale, se tutte le amministrazioni pubbliche sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società controllata. In base all'art. 16, comma 2, lett. c), i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la stipula di appositi patti parasociali i quali, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, codice civile, possono avere durata superiore a cinque anni.

All'art. 2, comma 1, lett. o) del TUSP, le società in house vengono definite come *“le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'art. 16, comma 1 e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3”*.

Nel successivo art. 16 del TUSP è stata prevista un'apposita disciplina per le *società in house*; la stessa va integrata con le previsioni contenute nell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016, Codice dei contratti pubblici le quali stabiliscono che una società controllata al 100% dagli enti pubblici (con salvezza delle previsioni di cui all'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 175/2016) presenta le caratteristiche di organismo *“in house”* quando:

a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;

c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.

Come si desume dalla definizione relativa al controllo analogo ex art. 2, comma 1, lett. c), la società *in house*, che rappresenta uno degli strumenti utilizzati dall'ente per il perseguimento delle finalità pubbliche, è equiparata ad una articolazione organizzativa dell'ente medesimo.

Per l'esercizio concreto del controllo analogo è necessario che lo statuto della società consenta un'influenza effettiva e determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. A tal fine occorre che i soci, con previsione espressa nell'atto costitutivo e nello statuto della società, delineino con precisione i poteri degli amministratori: in particolare, deve essere previsto l'obbligo di sottoporre all'approvazione preventiva e vincolante della proprietà gli atti e i documenti di rilievo relativi alle strategie e agli obiettivi da perseguire nonché alle modalità di reperimento ed utilizzo delle risorse. Oltre alla preventiva approvazione dei documenti sopra richiamati, l'effettivo esercizio del controllo analogo non può prescindere dal monitoraggio periodico - controllo contestuale - dell'andamento della gestione in relazione alle attese di risultato, che prelude alla verifica successiva - controllo ex post - sui risultati raggiunti.

E' infine opportuno precisare che il tema dei controlli sulle società *in house* è ben presente anche all'Autorità Nazionale Anticorruzione che, al fine di censire le società che posseggono i requisiti per essere *in house*, con deliberazione 235 del 15 febbraio 2017, ha pubblicato sulla G.U. n. 61 del 14 marzo 2017 le Linee Guida Anac n. 7 di attuazione del d. lgs. 50/2016; a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 56/2017 (correttivo codice appalti), con deliberazione n. 951 del 20 settembre 2017 l'Anac ha proceduto all'aggiornamento di tali linee guida.

Nelle linee guida approvate dalla Giunta regionale nell'aprile 2016 era stata già prevista, al punto 5) del deliberato, la possibilità che il Comitato interno di controllo analogo proponesse alla Giunta eventuali modifiche o adeguamenti delle stesse "*valutate le evoluzioni normative e gli esiti della concreta applicazione*".

Pertanto, alla luce delle novità legislative citate ed in conseguenza dell'esperienza del primo anno di attività del Comitato di Controllo analogo, si è ritenuto necessario approvare l'aggiornamento delle linee guida relative al controllo analogo sul sistema delle società *in house*. Sono così state introdotte le seguenti modificazioni:

- introduzione di alcune definizioni e principi generali;
- accorpamento di alcuni articoli per una migliore redazione del testo;
- maggiore specificazione del processo relativo al controllo analogo e definizione più puntuale delle competenze dirigenziali all'interno della Regione in merito all'applicazione del medesimo;
- introduzione dell'informativa alla Regione rispetto agli affidamenti effettuati nell'anno precedente dalle società partecipate a soggetto giuridico non controllato direttamente dai soggetti partecipati ma dalla Regione (in house orizzontale).

Successive modifiche verranno effettuate di volta in volta in caso se ne ravvisi la necessità ed in relazione all'evoluzione normativa in materia.

Per quanto attiene ai controlli sugli Enti Pubblici strumentali si procederà alla ricognizione sistematizzata delle modalità e degli strumenti per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo previste dalle rispettive norme regionali, al fine di verificarne l'attualità e l'efficacia ed addivenire, ove venisse ravvisata la necessità o l'opportunità, ad una revisione di tali forme di indirizzo e controllo.

Stante il parere favorevole rilasciato dal Comitato sopra citato che ha approvato, in data 26 ottobre 2017, gli allegati A (a sua volta riportato anche nell'allegato AA Prospetto Comparato) e B (elenco modificato rispetto all'allegato contenuto nella DGR n. 1-3120 dell'11 aprile 2016) delle società *in house* che vengono pertanto allegati al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale.

Attestato che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

La Giunta Regionale, all'unanimità,

delibera

- di approvare le nuove linee guida – integrative e modificative di quelle contenute nella DGR n. 1–3120 dell'11 aprile 2016 - così come descritte nell'Allegato A (il cui testo è anche contenuto nell'allegato AA: prospetto comparato) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, stabilendo all'interno delle stesse il processo di controllo e le relative competenze dirigenziali;
- di approvare l'elenco degli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di “*in house providing*” strumentale di cui all'Allegato B (modificato rispetto all'allegato contenuto nella D.G.R. n. 1-3120 dell'11/4/2016) che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che sono fatte salve ulteriori azioni di coordinamento, programmazione e controllo previste dalla legge ovvero nell'ambito dell'attuazione delle misure e degli interventi finanziati con i fondi strutturali europei e nazionali;
- di stabilire che le società *in house* della Regione siano tenute ad adottare indirizzi e modalità di controllo per assicurare l'applicazione delle disposizioni – in quanto compatibili – contenute nell'allegato A da parte delle società da loro direttamente controllate e quindi indirettamente controllate dalla Regione;
- di comunicare, a cura delle Direzioni Regionali Segretariato Generale e Affari Istituzionali ed Avvocatura, il presente atto agli Organismi *in house* individuati nell'allegato B.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla regione Piemonte operanti in regime di “in house providing”.

Art. 1

Oggetto, riferimenti e principi generali

1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Piemonte esercita sulle società e consorzi dalla stessa partecipati che operano in regime di “*in house providing*” – ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per le sole società, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - i quali provvedono ad adeguare i propri statuti alle presenti direttive. Rimangono salve tutte le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti nonché tutte le forme di monitoraggio-vigilanza contemplate negli atti di affidamento. Il controllo analogo è esercitato sulla stessa persona giuridica controllata sia “direttamente dalla Regione Piemonte sia da una persona giuridica diversa a sua volta controllata dalla stessa amministrazione” (cd in house “a cascata”).

Art. 2

Definizioni

1. Per “organismi partecipati” (o solo “organismi”) di cui alle presenti linee guida si intendono le Società e i Consorzi che siano strutturati secondo il modello dell’ “*in house providing*”.
2. Per “Direzione competente” si intende la direzione regionale che dispone i singoli affidamenti *in house* in attuazione della programmazione regionale vigente e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale.

Art. 3

Principi generali

1. L’affidamento di attività ai soggetti giuridici che operano in regime di “*in house providing*” richiede una previa verifica:
 - della convenienza sotto il profilo economico, in relazione alla valutazione di congruità, dei tempi di esecuzione nonché, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, della idoneità

del soggetto giuridico affidatario all'esecuzione dell'attività;

- dell'opportunità di adottare la soluzione “*in house*” in luogo del ricorso al mercato.

2. I soggetti giuridici di cui al primo comma dell'art.2:

- effettuano le acquisizioni di lavori, beni e servizi nel rispetto del codice dei contratti pubblici (per le società *in house* vedasi quanto previsto dall'art. 16, comma 7, del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.) e, ove possibile, mediante il ricorso al mercato elettronico, a convenzioni con Consip s.p.a. e/o con centrali di committenza ed, in ogni caso, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

- reclutano il personale secondo le norme vigenti, in particolare secondo quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i. nonché dai successivi decreti attuativi e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

- sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali recata dal Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della normativa sull'anticorruzione.

Art. 4

Comitato interno sul controllo analogo

1. È costituito un comitato interno sul “controllo analogo” composto da:

- Segretario generale che lo presiede e lo coordina;
- Direttore Risorse finanziarie e Patrimonio o dirigente/funziario delegato;
- Direttore Direzione Affari Istituzionali dirigente/funziario delegato;
- Dirigente Settore Partecipate /funziario delegato;

e, ove opportuno, stante la specificità dell'argomento:

- Direttore dirigente/funziario delegato della struttura regionale competente sulle materie all'ordine del giorno del Comitato

Funge da segretario verbalizzante un funzionario del Settore Partecipate o, in alternativa, un funzionario della Direzione Affari Istituzionali.

2. Al fine di assicurare il raccordo con l'organo politico, all'Assessore con delega ai rapporti con società a partecipazione regionale sono trasmesse le convocazioni ed il materiale relativi alle sedute del comitato. Ove ritenga opportuno, l'Assessore ha facoltà di richiedere la convocazione del Comitato per il tramite del Segretario.

3. Il Comitato può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione alle sue riunioni dei componenti gli organi di amministrazione, gestione e controllo degli Organismi partecipati e degli Assessori regionali

di volta in volta competenti nelle materie oggetto di esame.

Art. 5

Attività del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- fornisce interpretazioni normative con particolare riguardo alle modalità di esercizio del controllo analogo;
- formula proposte di aggiornamento della presente disciplina;
- prende visione della macro programmazione economica-finanziaria-organizzativa degli Organismi controllati;
- esamina, a supporto delle Direzioni, le convenzioni quadro per gli affidamenti ed i regolamenti tipo

2. Le Convocazioni del predetto Comitato sono curate dalla Direzione Segretariato Generale.

3. Le Direzioni/Settori che intendono sottoporre atti dell'organismo partecipato all'esame del Comitato procedono ad una istruttoria preliminare sugli atti medesimi. A tal fine, possono avvalersi del supporto delle strutture "Affari Istituzionali e Avvocatura" e "Rapporti con Società Partecipate".

Art. 6

Modalità di affidamento

1. Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati da appositi Contratti/ Convenzioni aventi almeno il seguente contenuto:

- a) oggetto con dettaglio delle attività;
- b) durata;
- c) illustrazione dei costi;
- d) specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi;
- e) corrispettivi articolati per singola prestazione ;
- f) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
- g) penali e sanzioni contrattuali;
- h) modalità di soluzione delle controversie tra affidante e affidatario;
- i) modalità di modifica del contratto/convenzione
- j) proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti

2. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "*in house*" compete:

- la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità;
- il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento;
- la comunicazione dell'affidamento al Settore Rapporti con Società partecipate.

La valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 d.lgs 50/2019, va effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi.

3. Per consentire un'efficace azione di monitoraggio sulle attività svolte dagli Organismi in favore della Regione Piemonte, le Direzioni competenti danno informativa al Settore Rapporti con le Società partecipate, per quanto attiene alle società *in house*, e alle Direzioni competenti, per i soggetti giuridici diversi dalle società, dell'oggetto e dell'importo degli atti di affidamento.

Art. 7

Natura dei controlli e trasmissione degli atti

1. Le presenti disposizioni integrano le modalità di esercizio del controllo che la Regione Piemonte esercita sui propri soggetti partecipati *in house providing*, eventualmente contenute nelle leggi regionali e nei relativi statuti.

2. I soggetti partecipati collaborano fattivamente, attraverso i propri organi, al controllo sugli atti che è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra politica aziendale intrapresa (bilancio di esercizio) o da intraprendersi (budget economico) nell'anno di riferimento e specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale, nonché eventuali indirizzi generali scaturenti dalla programmazione regionale.

3. L'esame del budget è volto altresì alla verifica della capacità dell'Organismo partecipato di perseguire sia l'equilibrio economico sia quello finanziario nonché, per quanto attiene alle società, la conoscibilità dei rischi dalle stesse indicate nei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 175/2016. I risultati delle analisi costituiranno la base per la formulazione di ulteriori indirizzi da parte della Giunta regionale.

4. I verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli di Amministrazione sono, senza indugio, trasmessi alle Direzioni interessate dall'attività oggetto dell'affidamento nonché al Settore Rapporti con le Società partecipate.

Art.8

Controllo sugli atti

1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli Organismi partecipati, ove previsti ed adottati:

a) Il Budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale che deve

ricomprendere le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti, la previsione del risultato economico, la spesa di personale con la programmazione delle assunzioni, con particolare riferimento alle assunzioni di dirigenti;

b) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, relazioni del sindaco/collegio sindacale e dell'organo di revisione, nonché relazione dell'organo di amministrazione;

c) Relazione semestrale contenente l'eventuale variazione di budget di cui alla lettera a), accompagnata da una relazione dell'organo di amministrazione e dalla eventuale relazione del sindaco/collegio sindacale;

d) Proposte di atti relativi alla programmazione in merito a: (i) acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni; (ii) alienazioni/acquisizioni di beni immobili; (iii) contrazione di prestiti da parte della società; (iv) assunzione di personale e/o affidamento di collaborazioni/consulenze;

e) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;

f) Atti generali, quali Regolamenti e Deliberazioni relativi alle procedure per l'assunzione di personale sia di qualifica dirigenziale sia di qualifica impiegatizia e/o tecnica;

g) Atti generali, quali Regolamenti e deliberazioni, relativi all'ordinamento interno dell'Organismo.

Gli Organismi *in house* dovranno trasmettere alla Segreteria del Comitato una relazione illustrativa relativa alle procedure ad evidenza pubblica indette per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e sue successive integrazioni e modificazioni o comunque le leggi speciali e/o regolamentazioni vigenti.

Art. 9

Modalità di esercizio del controllo

1. La trasmissione del documento di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), unitamente alla relazione dell'organo di amministrazione, deve essere effettuata nei termini previsti dai rispettivi statuti o, in mancanza, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

2. Gli atti di cui alle lettere da a) a d), comma 1, dell'art. 8 sono inviati entro 15 giorni lavorativi dalla data di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione al Settore Rapporti con le Partecipate, per quanto attiene alle società, ed alle Direzioni interessate dall'attività per i consorzi. Il budget di cui alla lettera a) deve essere inviato, nei termini sopra indicati, anche alle Direzioni regionali competenti.

3. Gli atti di cui all'art. 8, primo comma, lettere e), f), g), sono inviati dall'organismo partecipato alle Strutture regionali competenti; per le materie relative agli atti di cui alle lettere f) e g) le Direzioni regionali competenti possono avvalersi, ove possibile, del supporto istruttorio del Settore Rapporti con Società partecipate e del Settore Affari Istituzionali e, ove rientranti nelle materie di cui al precedente

articolo 5, del Comitato interno sul controllo analogo. Entro 30 giorni dal ricevimento dei predetti atti la Direzione regionale competente fornisce riscontro comunicando gli eventuali rilievi e osservazioni, emersi in sede d'istruttoria, al soggetto giuridico controllato, il quale entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla relativa approvazione accoglie i suddetti rilievi ovvero motiva il mancato accoglimento. In tale ultimo caso viene data tempestivamente comunicazione agli uffici regionali competenti al fine di consentire la valutazione dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un atto vincolante o, nel caso di controllo congiunto, di un atto di dissenso.

4. Le proposte di atti di cui all'art. 8, primo comma, lettere *a)* e *b)* sono soggette, in ogni caso, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad un preventivo indirizzo da parte della Giunta in merito alla loro approvazione.

Art. 10

Controllo strategico e controllo sulla gestione

1. I soggetti giuridici partecipati sono sottoposti, inoltre, alle seguenti tipologie di controllo:

- il controllo strategico che è effettuato sugli atti più significativi degli Organismi, in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuata dalle Direzioni che seguono l'organismo partecipato, attraverso un'analisi preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nei documenti di programmazione regionale e nei documenti di programmazione propri di ogni Organismo, in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e alle criticità e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati;

- il controllo sulla gestione che è finalizzato alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dall'Organismo sia con riferimento alle risorse attribuite sia al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati.

A tal fine gli Organismi sottoposti a controllo predispongono il Piano degli Obiettivi (PdO) che è il documento di riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le strategie emanate dall'Amministrazione regionale. Il Piano, che evidenzia l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi entro l'anno in corso e che è predisposto dalle competenti strutture degli Organismi sottoposti a controllo, è trasmesso, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a tutte le Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed alla Giunta regionale. Il Settore Rapporti con società partecipate curerà il raccordo con il Comitato interno di cui all'art. 2 al fine della valutazione strategica. Esso contiene:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti;
- c) la previsione del risultato economico.

Gli Organismi propongono e collaborano fattivamente ad analisi sui dati economico-finanziari e patrimoniali che l'organo di controllo pone in essere ed alla attuazione delle indicazioni che dovessero emergere quali conclusioni da queste analisi.

2. Al fine di un'adeguata informativa sulla organizzazione e gestione societaria, le società a controllo pubblico predispongono la relazione annuale sulla gestione per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. 175/2016; quest'ultima deve indicare gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 citato, o le ragioni a causa delle quali la società ha ritenuto di non integrare detti strumenti.

Art. 11

Metodologia dei flussi informativi

1. Le attività di controllo sono effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti giuridici partecipati sottoposti al controllo, senza che ciò comporti ulteriori costi a carico delle parti.
2. A tal fine gli organismi individuano i referenti responsabili del flusso informativo; viene fatto ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.
3. Su richiesta della Regione i documenti, le informazioni ed i dati richiesti sono inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata secondo le modalità di legge.
4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere agli Organismi sottoposti al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 12

Flussi informativi verso i soggetti giuridici partecipati

1. Sarà cura della Regione inviare, ad opera delle Direzioni di volta in volta competenti, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili ai soggetti giuridici partecipati nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

Art. 13

In house orizzontale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti giuridici partecipati in regime di “*in house providing*” comunicano alle Direzioni competenti della Regione gli affidamenti diretti compiuti nell’anno precedente ad altro soggetto giuridico non controllato direttamente dai soggetti partecipati ma dalla Regione stessa (c.d. *in house orizzontale*).

Art. 14

Controllo analogo congiunto

1. Per l’esercizio del controllo analogo congiunto – come definito dall’art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - nei confronti degli organismi pluripartecipati operanti in regime di “*in house*”, la Regione promuove la costituzione di un tavolo di coordinamento tra i maggiori soci/consorziati pubblici della società/consorzio ed, in alternativa, la stipula di apposite convenzioni, al fine di coordinare e meglio indirizzare le azioni dirette allo svolgimento del controllo analogo congiunto.

Art. 15

Elenco degli organismi affidatari *in house*

1. L’elenco degli organismi operanti in regime di *in house* è aggiornato dalla Giunta regionale con propria deliberazione

Art. 16

Normativa applicabile e rinvio

1. Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell’Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.

ALLEGATO AA – PROSPETTO COMPARATO

Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla regione Piemonte operanti in regime di “in house providing”.

TESTO VIGENTE 2016	TESTO PROPOSTO 2017
<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Oggetto, definizioni, riferimenti e principi generali</p> <p>1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Piemonte esercita sulle società e consorzi dalla stessa partecipate che operano in regime di in “house providing” strumentale, di seguito individuati con il termine “Organismi”, i quali provvedono ad adeguare i propri statuti alle presenti direttive. Rimangono salve tutte le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti nonché tutte le forme di monitoraggio-vigilanza contemplati negli atti di affidamento. Il controllo analogo è esercitato con le stesse modalità e termini di cui ai seguenti articoli, dagli Organismi controllati in regime di in house providing sulle loro rispettive società in house “strumentali”.</p> <p>2. L’affidamento di attività ad Organismi in regime di “ in house providing” richiede una previa verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - della convenienza sotto il profilo economico e dei tempi di esecuzione, nonché la previa valutazione della idoneità dell’Organismo affidatario all’esecuzione dell’attività, sotto il 	<p style="text-align: center;">Art. 1</p> <p style="text-align: center;">Oggetto, riferimenti e principi generali</p> <p>1. Le presenti direttive disciplinano le modalità di esercizio del controllo analogo che la Regione Piemonte esercita sulle società e consorzi dalla stessa partecipati che operano in regime di “in house providing” – ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e, per le sole società, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - i quali provvedono ad adeguare i propri statuti alle presenti direttive. Rimangono salve tutte le forme di controllo già previste dai rispettivi statuti nonché tutte le forme di monitoraggio-vigilanza contemplate negli atti di affidamento. Il controllo analogo è esercitato sulla stessa persona giuridica controllata sia “direttamente dalla Regione Piemonte sia da una persona giuridica diversa a sua volta controllata dalla stessa amministrazione” (cd in house “a cascata”).</p> <p style="text-align: center;">COMMA SPOSTATO IN ALTRO ARTICOLO</p>

profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili;

- dell'opportunità di adottare la soluzione "in house" in luogo del ricorso al mercato

3. Le acquisizioni di lavori, beni e servizi, il reclutamento del personale e l'affidamento di contratti di collaborazione esterna da parte degli Organismi devono avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e mediante il ricorso a CONSIP, MEPA, Centrali di committenza per quanto riguarda gli approvvigionamenti ai sensi "Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione".

SPOSTATO CON INTEGRAZIONI ALL'ART. 3 COMMA 2

Art. 2

Definizioni

1. Per "organismi partecipati" (o solo "organismi") di cui alle presenti linee guida si intendono le Società e i Consorzi che siano strutturati secondo il modello dell' "*in house providing*".
2. Per "Direzione competente" si intende la direzione regionale che dispone i singoli affidamenti *in house* in attuazione della programmazione regionale vigente e nel rispetto degli indirizzi espressi dalla Giunta regionale.

Art. 3

Principi generali

1. L'affidamento di attività ai soggetti giuridici che operano in regime di "*in house providing*" richiede una previa verifica:
 - della convenienza sotto il profilo economico, in relazione alla valutazione di congruità, dei tempi di esecuzione nonché, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili, della idoneità

<p style="text-align: center;">Art. 2</p> <p style="text-align: center;">Comitato interno sul controllo analogo</p> <p>1. È prevista la costituzione di un comitato sul “controllo analogo” presieduto dal Segretario Generale e composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direttore del Gabinetto della Presidenza o dirigente/funziario delegato; • Direttore Direzione Finanze o dirigente/funziario delegato; 	<p>del soggetto giuridico affidatario all’esecuzione dell’attività;</p> <p>- dell’opportunità di adottare la soluzione “<i>in house</i>” in luogo del ricorso al mercato.</p> <p>2. I soggetti giuridici di cui al primo comma dell’art.2:</p> <p>- effettuano le acquisizioni di lavori, beni e servizi nel rispetto del codice dei contratti pubblici (per le società <i>in house</i> vedasi quanto previsto dall’art. 16, comma 7, del d.lgs. 175/2016 e s.m.i.) e, ove possibile, mediante il ricorso al mercato elettronico, a convenzioni con Consip s.p.a. e/o con centrali di committenza ed, in ogni caso, rispettando i principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p> <p>- reclutano il personale secondo le norme vigenti, in particolare secondo quanto previsto dal d.lgs. 175/2016 e s.m.i. nonché dai successivi decreti attuativi e comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità.</p> <p>- sono tenuti al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali recata dal Codice Privacy (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.) e al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e della normativa sull’anticorruzione.</p> <p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Comitato interno sul controllo analogo</p> <p>1. È costituito un comitato interno sul “controllo analogo” composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Segretario generale che lo presiede e lo coordina; • Direttore Risorse finanziarie e Patrimonio o dirigente/funziario delegato; • Direttore Direzione Affari Istituzionali
---	---

- Direttore Direzione Affari Istituzionali dirigente/funziario delegato;
- Responsabile Settore Partecipate dirigente/funziario delegato;
- Segretario generale
- Direttore dirigente/funziario delegato della struttura regionale competente sulle attività dell'Organismo.

2. Al fine di assicurare il raccordo con l'organo politico, all'Assessore con delega ai rapporti con società a partecipazione regionale sono trasmesse le convocazioni ed il materiale relativi alle sedute del comitato. Ove ritenga opportuno l'Assessore ha facoltà di intervenire o di richiedere la convocazione del Comitato.

3. Il Comitato può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione alle sue riunioni dei componenti gli organi di governo degli Organismi partecipati.

4. Il Comitato, ai fini di esaminare l'andamento dell'attività, convoca riunioni periodiche con i rappresentanti degli Organismi partecipati.

Art. 3

Attività del Comitato

1. Al Comitato interno, che è istituito a far data dal 15 aprile 2016, sono attribuiti i seguenti compiti:

dirigente/funziario delegato;

- Dirigente Settore Partecipate /funziario delegato;

e, ove opportuno, stante la specificità dell'argomento:

- Direttore dirigente/funziario delegato della struttura regionale competente sulle materie all'ordine del giorno del Comitato

Funge da segretario verbalizzante un funzionario del Settore Partecipate o, in alternativa, un funzionario della Direzione Affari Istituzionali.

2. Al fine di assicurare il raccordo con l'organo politico, all'Assessore con delega ai rapporti con società a partecipazione regionale sono trasmesse le convocazioni ed il materiale relativi alle sedute del comitato. Ove ritenga opportuno, l'Assessore ha facoltà di richiedere la convocazione del Comitato per il tramite del Segretario.

3. Il Comitato può richiedere, ove lo ritenga opportuno, la partecipazione alle sue riunioni dei componenti gli organi di amministrazione, gestione e controllo degli Organismi partecipati e degli Assessori regionali di volta in volta competenti nelle materie oggetto di esame.

SOPPRESSO

Art. 5

Attività del Comitato

1. Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

- fornisce interpretazioni normative con particolare riguardo alle modalità di esercizio del controllo analogo;

- Fornisce interpretazioni normative con particolare riguardo alle modalità di esercizio del controllo analogo;
- Formula proposte di aggiornamento della presente disciplina;
- Prende visione della macro programmazione economica-finanziaria-organizzativa degli Organismi controllati;
- Esamina, a supporto delle Direzioni, le convenzioni quadro per gli affidamenti.

2. Le Convocazioni del predetto Comitato sono curate dalla Direzione Segretariato Generale.

Art. 4

Modalità di affidamento

1. Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati da appositi Contratti/ Convenzioni avente il seguente contenuto:

- oggetto con dettaglio delle attività;
- durata;
- illustrazione dei costi;
- specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi;
- corrispettivi articolati per singola prestazione con dettagliato raccordo con i centri di costo corrispondenti;

- formula proposte di aggiornamento della presente disciplina;
- prende visione della macro programmazione economica-finanziaria-organizzativa degli Organismi controllati;
- esamina, a supporto delle Direzioni, le convenzioni quadro per gli affidamenti ed i regolamenti tipo

2. Le Convocazioni del predetto Comitato sono curate dalla Direzione Segretariato Generale.

3. Le Direzioni/Settori che intendono sottoporre atti dell'organismo partecipato all'esame del Comitato procedono ad una istruttoria preliminare sugli atti medesimi. A tal fine, possono avvalersi del supporto delle strutture "Affari Istituzionali e Avvocatura" e "Rapporti con Società Partecipate".

Art. 6

Modalità di affidamento

1. Gli affidamenti in regime di *in house providing* sono regolamentati da appositi Contratti/ Convenzioni aventi almeno il seguente contenuto:

- d) oggetto con dettaglio delle attività;
- e) durata;
- f) illustrazione dei costi;
- g) specifica dei livelli di servizio quali-quantitativi;
- h) corrispettivi articolati per singola prestazione ;
- i) controllo e monitoraggio, rendicontazione;
- j) penali e sanzioni contrattuali;
- k) modalità di soluzione delle controversie tra

<ul style="list-style-type: none"> • controllo e monitoraggio, rendicontazione; • penali e sanzioni contrattuali; • modalità di soluzione delle controversie tra affidante e affidatario; • modalità di modifica del contratto/convenzione • proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti <p>2. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità; 2. il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento; 3. la comunicazione dell'affidamento al Settore Rapporti con Società partecipate. 	<p>affidante e affidatario;</p> <ol style="list-style-type: none"> l) modalità di modifica del contratto/convenzione m) proprietà e acquisizione dei risultati e dei prodotti <p>2. Fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità; • il controllo della gestione e dell'esecuzione dell'affidamento; • la comunicazione dell'affidamento al Settore Rapporti con Società partecipate. <p>La valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 d.lgs 50/2019, va effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi.</p> <p>3. Per consentire un'efficace azione di monitoraggio sulle attività svolte dagli Organismi in favore della Regione Piemonte, le Direzioni competenti danno informativa al Settore Rapporti con le Società partecipate, per quanto attiene alle società <i>in house</i>, e alle Direzioni competenti, per i soggetti giuridici diversi dalle società, dell'oggetto e dell'importo degli atti di affidamento.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Trasmissione degli atti</p> <p>1. I verbali di tutte le Assemblee dei soci, e l'elenco delle determinazioni assunte dall'organo di amministrazione, le relazioni e gli eventuali rilievi e/o osservazioni del sindaco/collegio sindacale e dell'organo di revisione sono senza</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7</p> <p style="text-align: center;">Natura dei controlli e trasmissione degli atti</p> <p>1. Le presenti disposizioni integrano le modalità di esercizio del controllo che la Regione Piemonte esercita sui propri soggetti partecipati <i>in house providing</i>, eventualmente contenute nelle leggi regionali e nei relativi statuti.</p> <p>2. I soggetti partecipati collaborano fattivamente,</p>

<p>indugio trasmessi al Settore Rapporti con Società partecipate.</p> <p style="text-align: center;">Art. 6</p> <p style="text-align: center;">Controllo sugli atti</p> <p>1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli Organismi partecipati:</p> <p>1) Budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale, accompagnato da una relazione dell'organo di amministrazione;</p> <p>2) Bilancio semestrale con variazione di budget di cui alla lettera a), accompagnate da una relazione dell'organo di amministrazione recante adeguata</p>	<p>attraverso i propri organi, al controllo sugli atti che è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra politica aziendale intrapresa (bilancio di esercizio) o da intraprendersi (budget economico) nell'anno di riferimento e specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale, nonché eventuali indirizzi generali scaturenti dalla programmazione regionale.</p> <p>3. L'esame del budget è volto altresì alla verifica della capacità dell'Organismo partecipato di perseguire sia l'equilibrio economico sia quello finanziario nonché, per quanto attiene alle società, la conoscibilità dei rischi dalle stesse indicate nei programmi di valutazione dei rischi di crisi aziendale di cui all'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 175/2016. I risultati delle analisi costituiranno la base per la formulazione di ulteriori indirizzi da parte della Giunta regionale.</p> <p>4. I verbali delle Assemblee dei soci e dei Consigli di Amministrazione sono, senza indugio, trasmessi alle Direzioni interessate dall'attività oggetto dell'affidamento nonché al Settore Rapporti con le Società partecipate.</p> <p style="text-align: center;">Art.8</p> <p style="text-align: center;">Controllo sugli atti</p> <p>1. Sono sottoposti al controllo i seguenti atti degli Organismi partecipati, ove previsti ed adottati:</p> <p>a) Il Budget di previsione (economico e finanziario) redatto su base annuale e pluriennale che deve ricomprendere le linee di sviluppo delle diverse attività, il programma degli investimenti, la previsione del risultato economico, la spesa di personale con la programmazione delle assunzioni, con particolare riferimento alle assunzioni di dirigenti;</p> <p>b) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori, relazioni del sindaco/collegio sindacale e</p>
--	--

<p>motivazione e dalla eventuale relazione del sindaco/collegio sindacale;</p> <p>3) Bilancio di esercizio, corredato degli allegati obbligatori;</p> <p>4) Atti di costituzione e di modifica della dotazione organica del personale;</p> <p>5) Atti di programmazione relativi all'avvio di procedure concorsuali per l'assunzione di personale, ivi compresi i Direttori e i Dirigenti;</p> <p>6) Atti di programmazione relativi all'attribuzione di incarichi individuali di contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di contratto previste dalla normativa vigente. Gli atti di programmazione devono indicare espressamente che si è accertata preliminarmente l'impossibilità di ricorrere al personale interno.</p> <p>7) Atti generali, quali regolamenti e deliberazioni, riguardanti l'ordinamento interno dell'Organismo;</p> <p>8) Regolamenti e atti relativi alle procedure ad evidenza pubblica per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice degli appalti) e loro successive integrazioni e modificazioni.</p> <p>9) Proposte di atti relativi alle alienazioni/acquisizioni di beni immobili;</p>	<p>dell'organo di revisione, nonché relazione dell'organo di amministrazione;</p> <p>c) Relazione semestrale contenente l'eventuale variazione di budget di cui alla lettera a), accompagnata da una relazione dell'organo di amministrazione e dalla eventuale relazione del sindaco/collegio sindacale;</p> <p>d) Proposte di atti relativi alla programmazione in merito a: (i) acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni; (ii) alienazioni/acquisizioni di beni immobili; (iii) contrazione di prestiti da parte della società; (iv) assunzione di personale e/o affidamento di collaborazioni/consulenze;</p> <p>e) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria;</p> <p>f) Atti generali, quali Regolamenti e Deliberazioni relativi alle procedure per l'assunzione di personale sia di qualifica dirigenziale sia di qualifica impiegatizia e/o tecnica;</p> <p>g) Atti generali, quali Regolamenti e deliberazioni, relativi all'ordinamento interno dell'Organismo.</p> <p>Gli Organismi <i>in house</i> dovranno trasmettere alla Segreteria del Comitato una relazione illustrativa relativa alle procedure ad evidenza pubblica indette per la stipulazione di contratti aventi per oggetto servizi, forniture e lavori sopra soglia comunitaria. All'attività contrattuale necessaria per l'acquisizione di servizi, forniture e lavori si applica il decreto legislativo n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e sue successive integrazioni e modificazioni o comunque le leggi speciali e/o regolamentazioni vigenti.</p>
--	--

10) Proposte di atti relativi all'acquisizione/dismissione di partecipazioni a società, consorzi, associazioni e fondazioni;

11) Proposte di atti relativi alla contrazione di prestiti da parte della società;

12) Proposte di atti relativi alla emissione di obbligazioni e a tutte le operazioni di finanza straordinaria.

Art. 7

Natura del controllo

1. Gli Organismi collaborano fattivamente attraverso i propri organi al controllo sugli atti che è esercitato nei termini di una verifica di coerenza fra politica aziendale intrapresa (bilancio di esercizio) o da intraprendersi (budget economico) nell'anno di riferimento e specifiche direttive impartite dalla Giunta regionale, nonché eventuali indirizzi generali scaturenti dalla programmazione regionale.

L'esame del budget è volto alla verifica della capacità dell'Organismo partecipato di perseguire sia l'equilibrio economico che quello finanziario. I risultati dell'analisi costituiranno la base per la formulazione di ulteriori indirizzi da parte della Giunta regionale.

Art. 8

Modalità di esercizio del controllo

1. Il budget di previsione (economico e finanziario), art. 6, comma 1, punto n. 1, è inviato, con la relazione dell'organo di amministrazione nei termini previsti dai rispettivi

ACCORPATO NEL NUOVO ARTICOLO 7

Art. 9

Modalità di esercizio del controllo

1. La trasmissione del documento di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), unitamente alla relazione dell'organo di amministrazione, deve essere effettuata

<p>statuti o, in mancanza, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento alle Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed al Settore Rapporti con società Partecipate. Gli atti di cui all'art. 6, comma 1, punti 2, 4-12, sono inviati entro 10 giorni dalla loro approvazione alle Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed al Settore Rapporti con società Partecipate</p> <p>2. Il bilancio di esercizio ed i relativi allegati di cui all'art. 6 primo comma, punto 3 sono trasmessi al Settore Rapporti con Società partecipate entro il terzo giorno lavorativo successivo alla loro approvazione da parte degli organi sociali ed in ogni caso almeno 15 gg. prima della data di convocazione dell'Assemblea.</p> <p>3. Le proposte di atti di cui all'art. 6, primo comma, punto 3 sono soggette, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da parte della Giunta entro il termine utile per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>4. Le proposte di atti di cui all'art. 6, primo comma, punto 4, sono soggetti in ogni caso, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro esecuzione, ad approvazione da parte della Giunta entro il termine di trenta giorni lavorativi dalla loro ricezione.</p> <p>5. Gli atti di cui alle all'art. 6, primo comma, punti 1, 2, 5-12, sono esaminati dal Settore Rapporti con Società partecipate che si avvale del supporto istruttorio delle Strutture regionali competenti e del Comitato interno di cui all'art. 2. Entro 30 giorni dal ricevimento dei predetti atti il Settore Rapporti con Società partecipate comunica gli eventuali rilievi e osservazioni, emersi in sede d'istruttoria, all'Organismo</p>	<p>nei termini previsti dai rispettivi statuti o, in mancanza, entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.</p> <p>2. Gli atti di cui alle lettere da <i>a)</i> a <i>d)</i>, comma 1, dell'art. 8 sono inviati entro 15 giorni lavorativi dalla data di convocazione dell'Assemblea per la loro approvazione al Settore Rapporti con le Partecipate, per quanto attiene alle società, ed alle Direzioni interessate dall'attività per i consorzi. Il budget di cui alla lettera <i>a)</i> deve essere inviato, nei termini sopra indicati, anche alle Direzioni regionali competenti.</p> <p>3. Gli atti di cui all'art. 8, primo comma, lettere <i>e)</i>, <i>f)</i>, <i>g)</i>, sono inviati dall'organismo partecipato alle Strutture regionali competenti; per le materie relative agli atti di cui alle lettere <i>f)</i> e <i>g)</i> le Direzioni regionali competenti possono avvalersi, ove possibile, del supporto istruttorio del Settore Rapporti con Società partecipate e del Settore Affari Istituzionali e, ove rientranti nelle materie di cui al precedente articolo 5, del Comitato interno sul controllo analogo. Entro 30 giorni dal ricevimento dei predetti atti la Direzione regionale competente fornisce riscontro comunicando gli eventuali rilievi e osservazioni, emersi in sede d'istruttoria, al soggetto giuridico controllato, il quale entro 15 giorni lavorativi antecedenti alla relativa approvazione accoglie i suddetti rilievi ovvero motiva il mancato accoglimento. In tale ultimo caso viene data tempestivamente comunicazione agli uffici regionali competenti al fine di consentire la valutazione dell'adozione, da parte della Giunta Regionale, di un atto vincolante o, nel caso di controllo congiunto, di un atto di dissenso.</p> <p>4. Le proposte di atti di cui all'art. 8, primo comma, lettere <i>a)</i> e <i>b)</i> sono soggette, in ogni caso, ai fini della loro definitiva adozione o al fine della loro</p>
--	--

controllato, il quale entro 15 giorni accoglie i suddetti rilievi ovvero motiva il mancato accoglimento, di cui viene data tempestivamente comunicazione alla Giunta Regionale, che valuta se adottare un atto vincolante.

6. Laddove gli Organismi non provvedano all'invio, nei termini previsti, degli atti di cui all'art. 6 ovvero non ottemperino all'atto vincolante di cui al comma precedente, la Giunta, previa diffida, può sospendere gli eventuali affidamenti dell'Amministrazione regionale.

Art. 9

Controllo strategico, piano degli obiettivi e controllo di gestione

1. Gli Organismi partecipati sono sottoposti, inoltre, alle seguenti tipologie di controllo:

Il controllo strategico sugli atti più significativi degli Organismi in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuata attraverso un'analisi preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la loro realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nel Piano degli Obiettivi, in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e alle criticità e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi prefissati.

2. Il Piano degli Obiettivi (PdO) operativi degli

esecuzione, ad un preventivo indirizzo da parte della Giunta in merito alla loro approvazione.

Art. 10

Controllo strategico e controllo sulla gestione

1. I soggetti giuridici partecipati sono sottoposti, inoltre, alle seguenti tipologie di controllo:

- il controllo strategico che è effettuato sugli atti più significativi degli Organismi, in ordine alla coerenza complessiva delle attività con le prescrizioni e gli obiettivi strategici stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione regionale e nelle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico ed amministrativo. Tale tipologia di controllo è attuata dalle Direzioni che seguono l'organismo partecipato, attraverso un'analisi preventiva e consuntiva degli obiettivi affidati e la realizzazione, congruenza e valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto ai target previsti nei documenti di programmazione regionale e nei documenti di programmazione propri di ogni Organismo, in rapporto alle risorse umane, materiali, finanziarie assegnate, al fattore temporale e alle criticità e fattori ostativi intervenuti nella realizzazione degli obiettivi

<p>Organismi sottoposti a controllo è il documento di riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le strategie emanate dall'Amministrazione regionale. Evidenzia l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi entro l'anno in corso</p> <p>Il Piano, predisposto dalle competenti strutture degli Organismi sottoposti a controllo, è trasmesso, entro il mese di febbraio di ciascun anno a tutte le Direzioni interessate dall'attività degli Organismi ed alla Giunta regionale.</p> <p>Il Settore Rapporti con società partecipate curerà il raccordo con il Comitato interno di cui all'art. 2 al fine della valutazione strategica.</p> <p>Esso contiene:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Le linee di sviluppo delle diverse attività; b) Il programma degli investimenti; c) La previsione del risultato economico; <p>3. Il controllo di gestione finalizzato alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dall'Organismo sia con riferimento alle risorse attribuite che al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati.</p> <p>Al fine di consentire all'organo politico competente di valutare i risultati economici e le ricadute sulle attività d'impresa e sulla comunità delle attività e dei progetti degli Organismi partecipati, gli stessi trasmettono unitamente al Piano degli Obiettivi, entro il mese di febbraio di ciascun anno, anche un Piano di indicatori che evidenzia i progetti più significativi, gli indicatori annuali di sintesi e i target che si intendono raggiungere. Tale Piano seguirà lo stesso iter del</p>	<p>prefissati;</p> <p>- il <u>controllo sulla gestione</u> che è finalizzato alla verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa intrapresa dall'Organismo sia con riferimento alle risorse attribuite sia al raggiungimento degli obiettivi gestionali assegnati, per una ottimizzazione, anche mediante tempestivi interventi di correzione, del rapporto tra costi e risultati.</p> <p>A tal fine gli Organismi sottoposti a controllo predispongono il <u>Piano degli Obiettivi (PdO)</u> che è il documento di riferimento attraverso il quale gli stessi attuano le strategie emanate dall'Amministrazione regionale. Il Piano, che evidenzia l'elenco degli obiettivi operativi da realizzarsi entro l'anno in corso e che è predisposto dalle competenti strutture degli Organismi sottoposti a controllo, è trasmesso, entro il mese di febbraio di ciascun anno, a tutte le Direzioni</p>
---	---

Piano degli Obiettivi operativi.

interessate dall'attività degli Organismi ed alla Giunta regionale. Il Settore Rapporti con società partecipate curerà il raccordo con il Comitato interno di cui all'art. 2 al fine della valutazione strategica. Esso contiene:

- a) le linee di sviluppo delle diverse attività;
- b) il programma degli investimenti;
- c) la previsione del risultato economico.

Gli Organismi propongono e collaborano fattivamente ad analisi sui dati economico-finanziari e patrimoniali che l'organo di controllo pone in essere ed alla attuazione delle indicazioni che dovessero emergere quali conclusioni da queste analisi.

2. Al fine di un'adeguata informativa sulla organizzazione e gestione societaria, le società a controllo pubblico predispongono la relazione annuale sulla gestione per gli effetti di cui all'art. 6 del d.lgs. 175/2016; quest'ultima deve indicare gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 dell'art. 6 citato, o le ragioni a causa delle quali la società ha ritenuto di non integrare detti strumenti.

Art. 10

Metodologia dei flussi informativi

1. Le sopra evidenziate attività di controllo saranno effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione regionale e gli Organismi sottoposti al controllo.

2. A tal fine sono individuati presso questi ultimi i referenti responsabili del flusso informativo. Si fa ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

3. I documenti, le informazioni ed i dati richiesti

Art. 11

Metodologia dei flussi informativi

1. Le attività di controllo sono effettuate con lo spirito della massima collaborazione e trasparenza tra l'Amministrazione regionale ed i soggetti giuridici partecipati sottoposti al controllo, senza che ciò comporti ulteriori costi a carico delle parti.

2. A tal fine gli organismi individuano i referenti responsabili del flusso informativo; viene fatto ricorso alle tecnologie informatiche finalizzate alla riduzione dei flussi documentali cartacei e alla velocizzazione e semplificazione dello scambio di dati, documenti ed informazioni.

3. Su richiesta della Regione i documenti, le

possono essere inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, con le modalità e per gli effetti di cui all'art. 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i..

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere agli Organismi sottoposti al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 11
Flussi informativi verso gli Organismi

1. Sarà cura della Regione inviare, ad opera delle Direzioni competenti o tramite il Settore Rapporti con società partecipate, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili all'Organismo nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

Art. 12
Controllo analogo congiunto

informazioni ed i dati richiesti sono inoltrati attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata secondo le modalità di legge.

4. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di richiedere agli Organismi sottoposti al controllo ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti specifici.

Art. 12
Flussi informativi verso i soggetti giuridici partecipati

1. Sarà cura della Regione inviare, ad opera delle Direzioni di volta in volta competenti, tutte quelle informazioni, anche riferite all'evoluzione della normativa, che possono essere utili ai soggetti giuridici partecipati nel garantire eventuali tempestivi adeguamenti.

Art. 13
In house orizzontale

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i soggetti giuridici partecipati in regime di "*in house providing*" comunicano alle Direzioni competenti della Regione gli affidamenti diretti compiuti nell'anno precedente ad altro soggetto giuridico non controllato direttamente dai soggetti partecipati ma dalla Regione stessa (c.d. *in house orizzontale*).

Art. 14
Controllo analogo congiunto

1. Per l'esercizio del controllo analogo congiunto –

<p>1. Per l'esercizio del controllo analogo degli Organismi operanti in regime di "in house" pluripartecipato, la Regione promuove la costituzione un tavolo di coordinamento tra i maggiori enti pubblici presenti nell'Organismo. Il suddetto coordinamento avrà compiti di organizzazione dell'azione dei diversi enti pubblici in materia di controllo analogo.</p> <p style="text-align: center;">Art. 13</p> <p style="text-align: center;">Normativa applicabile e rinvio</p> <p>1. Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.</p>	<p>come definito dall'art. 2, comma 1, lettera d) del d.lgs. 175/2016 e s.m.i. - nei confronti degli organismi pluripartecipati operanti in regime di "in house", la Regione promuove la costituzione di un tavolo di coordinamento tra i maggiori soci/consorzianti pubblici della società/consorzio ed, in alternativa, la stipula di apposite convenzioni, al fine di coordinare e meglio indirizzare le azioni dirette allo svolgimento del controllo analogo congiunto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 15</p> <p style="text-align: center;">Elenco degli organismi affidatari <i>in house</i></p> <p>1. L'elenco degli organismi operanti in regime di <i>in house</i> è aggiornato dalla Giunta regionale con propria deliberazione</p> <p style="text-align: center;">Art. 16</p> <p style="text-align: center;">Normativa applicabile e rinvio</p> <p>1. Per quanto non specificato nelle presenti direttive, si applica quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale vigente in materia. Le presenti direttive sono soggette ad eventuali successive integrazioni e/o modificazioni.</p>
---	---

ALLEGATO B

Elenco degli Organismi partecipati operanti in regime di “in house providing” che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte

Denominazione dell'Organismo in house	Natura giuridica	Direzione competente
1) SCR PIEMONTE	S.p.a.	OPERE PUBBLICHE
2) CSI PIEMONTE	Consorzio	SEGRETARIATO
3) CEIPIEMONTE	S.c.p.a.	GABINETTO PRESIDENZA
4) FINPIEMONTE	S.p.a	COMPETITIVITA'
5) I.P.L.A.	S.p.a	AGRICOLTURA
6) R.S.A.	S.r.l.	AMBIENTE
7) DMO	S.c.a.r.l.	CULTURA
9) 5T	S.r.l.	OPERE PUBBLICHE
10) SORIS	S.p.a.	RISORSE FINANZIARIE